

NORME PER LA CONCESSIONE DI LOCULI IN CIMITERI COMUNALI TERRITORIALI.

(delibera di Consiglio comunale n. 60 del 20 febbraio 1992)

1) Vengono identificati, prima di procedere alle singole **assegnazioni**, per ogni cimitero il numero di loculi costituenti **il gruppo di “riserva”** che possono essere concessi in presenza di salma da tumulare e una volta esauriti gli altri per almeno l’80%.

Tale previsione naturalmente avverrà in base ad oggettive cognizioni statistiche in materia, determinate dal ricevimento medio annuale di ogni singolo cimitero, con atto del Sindaco o Assessore delegato.

2) Eventuali tombe rese disponibili nei singoli cimiteri saranno tutte assegnate, in base alle richieste presentate, tramite sorteggio in pubblica assemblea.

3) La priorità di assegnazione per i loculi **non compresi nel gruppo di riserva** spetta a coloro che hanno salme tumulate provvisoriamente (nei cosiddetti loculi “a prestito”) con regolare autorizzazione dell’ufficio Contratti del Comune.

Potranno essere concessi un massimo di n. 2 loculi in caso di salma da tumulare definitivamente e un massimo di n. 3 loculi in caso di due salme da tumulare definitivamente.

La graduatoria di concessione è determinata dalla data di tumulazione.

Esaurita la fase di assegnazione, si potrà provvedere a sanare eventuali tumulazioni provvisorie effettuate senza regolare autorizzazione, comprovata da dichiarazione rilasciata dal custode del cimitero e seguendo sempre il criterio della data di tumulazione.

4) Ulteriori concessioni di loculi per tumulazioni future vengono determinate previa considerazione delle domande giacenti presso l’Ufficio Contratti e di quelle presentate entro e non oltre il termine che sarà eventualmente fissato per i singoli cimiteri.

In base a tali domande e in relazione ai criteri di cui al punto 1), vengono prese in considerazione innanzitutto le domande delle persone ultra-ottantenni, poi delle ultra-settantenni ed infine delle ultra-sessantenni. Successivamente tutte le altre a seconda della disponibilità di loculi.

Le assegnazioni, che verranno definite in base alle richieste presentate, saranno concesse ai richiedenti tramite sorteggio in pubblica assemblea.

Anche per gli OSSARI, normalmente tutti disponibili alla concessione, occorre presentare domanda.

5) Per le concessioni di cui al punto 4), sono assegnati n. 1 loculo per richiedente o n. 2 loculi in caso di coniugi. Per favorire la vicinanza dei coniugi, nel caso in cui uno di essi sia già deceduto, è possibile ottenere n. 2 tombini in concessione, previa dichiarazione d’impegno a retrocedere al Comune, nei termini stabiliti, quello già avuto in concessione.

I loculi eventualmente rimasti al termine delle assegnazioni come sopra disposte, (sempre escluso il gruppo di riserva) potranno essere concessi agli ultra-sessantacinquenni che ne facciano richiesta, nel numero di uno o di due qualora si tratti di coniugi o conviventi.

In presenza di salma da tumulare la concessione può avvenire, a favore di chiunque, per n. 2 loculi.

I loculi eventualmente rimasti in 5^a fila potranno essere concessi anche successivamente a chiunque ne faccia richiesta nel numero massimo di due. Le modalità di scelta sono sempre quelle di cui all'art. 6.

I loculi retrocessi vengono contestualmente rimborsati e possono essere assegnati ai cittadini interessati che ne facciano richiesta.

E' assolutamente vietato e sanzionato a norma di Regolamento, procedere a scambi diretti e a trattative private fra i singoli cittadini.

5 bis) All'interno del gruppo di riserva determinato come dall'art. 1 si concede un solo loculo in presenza di salma da tumulare.

In caso di coniugi o conviventi, sempre in presenza di salma da tumulare, la concessione può essere chiesta per n. 2 loculi se il defunto o il coniuge o convivente superstite era o è ultra-sessantacinquenne.

Le modalità di scelta sono sempre quelle di cui all'art. 6.

6) L'assegnazione dei loculi, in ordine alle modalità sopra esposte, è a libera scelta del richiedente, salvi i casi di acquisto di n. 2 loculi che saranno concessi sempre ed esclusivamente in senso verticale sulla stessa fila, considerando che la scelta di un loculo **in 2^a fila** obbliga all'acquisto dell'altro in **1^a fila**, mentre la scelta di un loculo **in 3^a fila** obbliga all'acquisto dell'altro in **4^a fila**; l'ipotesi di acquisto di **tre loculi** obbliga invece, comunque, la scelta della **3^a, 4^a e 5^a fila**.

Tuttavia se la richiesta dei due loculi riguarda la 5^a fila è ovvio che la concessione avviene attiguamente e in senso orizzontale: in ogni altro caso sono escluse concessioni in senso orizzontale anche se trattasi di loculi non adiacenti. Naturalmente è possibile la concessione di due loculi in senso verticale, l'uno in 4^a fila e l'altro in 5^a fila.

Per 5^a fila si intende la fila apicale.

7) In via del tutto eccezionale, il Sindaco o per esso l'Assessore delegato potrà autorizzare il Dirigente comunale a concedere loculi prescindendo dai criteri sopra esposti al solo esclusivo scopo di dare risposta adeguata a comprovate situazioni di estrema particolarità che, stante la peculiare natura delle problematiche di che trattasi, non possono essere attualmente previste.